

**COMUNE
DI
FARRA DI SOLIGO**



**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA**

(P.T.P.C.T.)

2019 – 2021

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 2

PARTE PRIMA PREMESSE GENERALI

1. – Riferimenti normativi

L'assetto normativo di riferimento per la redazione del Presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e il seguente:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012*”;
- D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a’ norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;
- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Deliberazione CIVIT 4 luglio 2013, n. 50 (“*Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità*”);
- Linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con delibera n. 72/2013.
- Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12 (“*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”).
- D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- Linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’ANAC con delibera n. 831/2016;
- Determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015, avente ad oggetto: “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*”;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016, avente ad oggetto: “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”;
- Delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016, avente ad oggetto: “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs.33/2013*”;
- Delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017, avente ad oggetto: “*Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*”

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 3

- Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018, avente ad oggetto: “*Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”.

2. - Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) ed il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

La legge 6 novembre 2012, n. 190 a mezzo della quale sono state approvate le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, emanata in attuazione della “*Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione*”, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 30 ottobre 2003 e della “*Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo*” del 27 gennaio 1999 persegue l’obiettivo di assicurare una più efficace attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. La pianificazione della prevenzione nella legge n. 190/2012 agisce su due livelli, disciplinando due differenti strumenti di programmazione:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni, predisposto ed approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- i singoli Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, elaborati dalle amministrazioni competenti, tenendo conto delle indicazioni generali definiti dal PNA.

Il Piano Nazionale ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche indicazioni vincolanti per l’elaborazione del Piano triennale comunale, adottato annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nei termini e secondo le modalità previste dalla L. 190/2012 e di appositi atti di indirizzo rilevanti per gli enti locali. La pianificazione su due livelli – Piano Nazionale e Piano della singola amministrazione – risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni.

3. - Definizioni

- Corruzione*: deve essere intesa come “maladministration”, e cioè assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio di interessi particolari; non è necessario che essa assuma i caratteri di un reato, essendo sufficiente il pregiudizio per la cura dell’interesse pubblico e per l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse;
- P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)*: programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi;
- Rischio*: effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi qui intesi:
 - sia come condotte penalmente rilevanti *ovvero*;
 - comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati *ovvero*;
 - inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno;
- Evento*: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente;

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 4

- e) *Gestione del rischio*: strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi;
- f) *Processo di Gestione del rischio* è quello finalizzato alla riduzione delle probabilità che il rischio di corruzione si verifichi;

4. - Oggetto e finalità

Il presente Piano individua le misure organizzativo – funzionali, volte a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune ed è adottato ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9 della Legge n. 190/2012.

Il Piano risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lett. a), meccanismi di formazione, attuazione controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano;
- d) garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalle specifiche disposizioni di legge.

5. - La predisposizione del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il PTPCT costituisce lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "*processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruzione*" come sopra definita. Con questo strumento viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una fase preliminare di analisi del contesto esterno ed interno in cui opera l'organizzazione comunale.

Il Piano è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno, trattandosi un documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per

prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione. In tal modo è possibile perfezionare strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi sul fenomeno.

Il presente Piano, riferito al triennio 2019/2021 è stato elaborato tenendo conto delle prescrizioni normative e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, da ultimo aggiornato con deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018.

Il processo di stesura e approvazione del PTPCT ha coinvolto una pluralità di soggetti, quali il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che ha svolto un ruolo propositivo e di coordinamento e i Responsabili di Area/Servizio, che hanno partecipato ciascuno per le attività dei settori di rispettiva competenza. Al fine di coinvolgere nella predisposizione del Piano e stakeholder (associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali) operanti nel territorio del Comune di Farra di Soligo è stato rivolto un avviso pubblicato in data 16-01-2019 al prot. n. 784 sul sito web istituzionale del Comune di Farra di Soligo attraverso il quale i medesimi venivano invitati a produrre, entro il giorno 25 gennaio 2019, proposte e suggerimenti per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 – 2021 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2019 – 2021, cui l'Ente avrebbe dovuto tener conto. Si precisa che non è pervenuta osservazione alcuna in seguito a tale pubblicazione.

5.1 – I contenuti

Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene:

- a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "*aree di rischio*";
- b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 5

- c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi;
- d) Organizzazione dell'attività di formazione.

Infine, sempre ai sensi del PNA 2013 le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- a) criteri per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- b) elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- c) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- d) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- e) adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- f) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
- g) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- h) indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;

5.2 - Il whistleblowing

Il 14 dicembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge 30.11.2017 n. 179 recante disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato.

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il "whistleblowing" sin dal 2012, anno in cui la legge "anticorruzione" n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell'ordinamento italiano.

La legge approvata a novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli. Il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni, sul quale ci soffermeremo, ed il secondo destinato alle imprese private.

L'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva che, "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile", il dipendente pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Eventuali misure discriminatorie, secondo l'articolo 54-bis "originale", erano da segnalare al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l'articolo 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".

L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 6

In merito all'applicazione dell'articolo 54-bis "originale", l'ANAC attraverso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (determina 28 aprile 2015 n. 6) aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente segnalante avesse agito in perfetta "buona fede".

Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura, il 21 gennaio 2016, oltre ad accogliere il suggerimento dell'ANAC, richiedendo espressamente la buona fede del denunciante, aveva il merito di tentare anche di definire quando la "buona fede" fosse presunta: nel caso di "una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata".

Il testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, al contrario, non prevede alcun riferimento esplicito alla presupposta "buona fede" del denunciante. In ogni caso, valgono ancora oggi le considerazioni espresse dall'ANAC nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, considerato che anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.

L'articolo 54-bis previsto dalla legge "anticorruzione" n. 190/2012, stabiliva che la tutela del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L'ANAC aveva precisato che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

La norma risultava assai lacunosa riguardo all'individuazione del momento esatto in cui cessava la tutela. L'ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva che solo in presenza di una sentenza di primo grado di condanna del segnalante cessassero le condizioni di tutela.

La riforma dell'articolo 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell'Autorità. Il nuovo comma oggi stabilisce che le tutele non siano garantite "nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado", la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La norma, pertanto:

in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell'articolo 54-bis; quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola "responsabilità civile" del denunciante per dolo o colpa grave.

Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis.

I soggetti tutelati sono principalmente i "dipendenti pubblici" che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs. 165/2001).

La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell'Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L'articolo 54-bis, infatti, si applica:

- ai dipendenti pubblici;
- ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- ai lavoratori ed ai collaboratori delle "imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso "documentale" della legge 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall'accesso civico "generalizzato" di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013. L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 7

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall'amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, "la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità".

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing.

Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l'ANAC accerti "misure discriminatorie" assunte contro il denunciante da parte dell'amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.

Tra l'altro, invertendo l'onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che le "misure discriminatorie o ritorsive", adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da "ragioni estranee" alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure "discriminatorie" o di misure "ritorsive" contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Qualora, invece, "venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni", oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle "linee guida", sempre l'ANAC applicherà al "responsabile" una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del "responsabile" di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Ma chi è il "responsabile", passibile di sanzioni, di cui parla la norma?

La prima versione dell'articolo 54-bis stabiliva che la denuncia fosse inoltrata all'Autorità giudiziaria, o alla Corte dei Conti, o all'ANAC, oppure il dipendente avrebbe potuto riferire "al proprio superiore gerarchico".

L'ANAC, nella determinazione n. 6/2015, aveva sostenuto che nell'interpretare la norma si dovesse tener conto come il sistema di prevenzione della corruzione facesse perno sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione "cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi". Conseguentemente, l'Autorità aveva ritenuto "altamente auspicabile" che le amministrazioni prevedessero che le segnalazioni fossero inviate direttamente al "responsabile della prevenzione della corruzione".

La legge di riforma dell'articolo 54-bis ha accolto l'auspicio dell'ANAC, stabilendo che la segnalazione dell'illecito possa essere inoltrata:

- in primo luogo, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti.

Pertanto, il potenziale destinatario delle sanzioni dell'ANAC è proprio il responsabile anticorruzione, che negli enti locali in genere corrisponde al segretario.

La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminate dall'Autorità qualora ometta di applicare in modo puntuale le garanzie previste dall'articolo 54-bis e dalle linee guida dell'ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un profondo aggiornamento.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 8

Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis infatti prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

Tali linee guida *“prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”*.

5.3 – La trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il *“Freedom of Information Act”* (d.lgs. 97/2016) ha modificato in parte la legge *“anticorruzione”* e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del *“decreto trasparenza”*.

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *“trasparenza della PA”* (l'azione era dell'amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del *“cittadino”* e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).

E' la *libertà di accesso civico* dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso:

1. **l'istituto dell'accesso civico**, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. **la pubblicazione** di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (*Foia*) prevede:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

Secondo l'ANAC *“la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”*.

Nel PNA 2016, l'Autorità ricorda che **la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC**.

In conseguenza della **cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, ad opera del decreto legislativo 97/2016, **l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”**.

Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

L'Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di *“rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti”* (PNA 2016 pagina 24).

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 9

Il decreto 97/2016 persegue tra l'altro *“l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni”*.

Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte all'articolo 3 del decreto 33/2016:

1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (l'ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva);
2. la seconda consente all'Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte *“prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”*, nonché per ordini e collegi professionali.

Il PNA 2016 si occupa dei *“piccoli comuni”* nella *“parte speciale”* (da pagina 38) dedicata agli *“approfondimenti”*. In tali paragrafi del PNA, l'Autorità, **invita le amministrazioni ad avvalersi delle *“gestioni associate”*: unioni e convenzioni.**

A questi due modelli possiamo aggiungere i generici *“accordi”* normati dall'articolo 15 della legge 241/1990 visto l'esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell'articolo 1 della legge 190/2012 dal decreto delegato 97/2016:

“I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione”.

L'ANAC ha precisato che, con riferimento alle *funzioni fondamentali*, le attività di anticorruzione *“dovrebbero essere considerate all'interno della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, a sua volta annoverata tra quelle fondamentali”* (elencate al comma 27 dell'articolo 14, del DL 78/2010).

Quindi ribadisce che *“si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi [...] per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPC sia per la nomina del RPCT”*.

Le indicazioni dell'Autorità riguardano sia le *unioni obbligatorie* che esercitano funzioni fondamentali, sia le *unioni facoltative*.

Secondo il PNA 2016 (pagina 40), in caso d'unione, si può prevedere un unico PTPC distinguendo tra: funzioni trasferite all'unione; funzioni rimaste in capo ai comuni.

Per le *funzioni trasferite*, sono di competenza dell'unione la predisposizione, l'adozione e l'attuazione del PTPC.

Per le *funzioni non trasferite* il PNA distingue due ipotesi:

se lo statuto dell'unione prevede l'associazione delle attività di *“prevenzione della corruzione”*, da sole o inserite nella funzione *“organizzazione generale dell'amministrazione”*, il PTPC dell'unione può contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli comuni; al contrario, ciascun comune deve predisporre il proprio PTPC per le funzioni non trasferite, anche rinviando al PTPC dell'unione per i paragrafi sovrapponibili (ad esempio l'analisi del contesto esterno). La legge 56/2014 (articolo 1 comma 110) prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione possano essere volte svolte da un funzionario nominato dal presidente tra i funzionari dell'unione o dei comuni che la compongono.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che nelle unioni possa essere designato un unico responsabile anticorruzione e per la trasparenza.

Pertanto, il presidente dell'unione assegna le funzioni di RPCT al segretario dell'unione o di uno dei comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni.

Nel caso i comuni abbiano stipulato una convenzione occorre distinguere le funzioni associate dalle funzioni che i comuni svolgono singolarmente.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 10

Per le funzioni associate, è il comune capofila a dover elaborare la parte di piano concernente tali funzioni, programmando, nel proprio PTPC, le misure di prevenzione, le modalità di attuazione, i tempi e i soggetti responsabili.

Per le funzioni non associate, ciascun comune deve redigere il proprio PTPC.

A differenza di quanto previsto per le unioni, l'ANAC non ritiene ammissibile un solo RTPC, anche quando i comuni abbiano associato la funzione di prevenzione della corruzione o quando alla convenzione sia demandata la funzione fondamentale di *“organizzazione generale dell'amministrazione”*.

Di conseguenza, ciascun comune nomina il proprio RPCT anche qualora, tramite la convenzione, sia aggregata l'attività di prevenzione della corruzione o l'*“organizzazione generale dell'amministrazione”*.

5.4. L'accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del *“decreto trasparenza”* (d.lgs.33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in *“amministrazione trasparenza”* i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse *“il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”*, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico, che l'ANAC definisce *“semplice”*, oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito *“generalizzato”*. Il comma 2 stabilisce che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* seppur *“nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello *“di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*.

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, *“non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”*. Chiunque può esercitarlo, *“anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato”* come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle **Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016)** l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

Come già precisato, il nuovo accesso *“generalizzato”* non ha sostituito l'accesso civico *“semplice”* disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal *“Foia”*.

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e *“costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza”* (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).

Al contrario, l'accesso generalizzato *“si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)”*.

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso *“documentale”* di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 11

La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato.

E' quella di porre *“i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”*. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*.

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*.

“Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire *“un accesso più in profondità a dati pertinenti”*, mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono *“consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”*.

L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa: *“la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”*. Quindi, prevede *“ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato”*.

L'Autorità, *“considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso”*, suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, *“anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”*.

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato. Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di *“disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato”*. In sostanza, si tratterebbe di: individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

Inoltre, l'Autorità, *“al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso”* invita le amministrazioni *“ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative”*. Quindi suggerisce *“la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti”* (ANAC deliberazione 1309/2016 paragrafi 3.1 e 3.2).

Oltre a suggerire l'approvazione di un nuovo regolamento, l'Autorità propone il *“registro delle richieste di accesso presentate”* da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l'ANAC ha intenzione di svolgere un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 12

Quindi, a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “*cd. registro degli accessi*”, che le amministrazioni “*è auspicabile pubblicarlo sui propri siti*”.

Il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “*amministrazione trasparente*”, “*altri contenuti – accesso civico*”.

Secondo l’ANAC, “*oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le pubbliche amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività*”.

Questa Amministrazione, con propria deliberazione n.6 del 30-1-2017, esecutiva ai sensi di legge, ha istituito il registro delle domande di accesso, all’interno del quale vengono tracciate tutte le richieste di accesso: documentale, civico e generalizzato e ha adottato le conseguenti misure organizzative, ai sensi art. 5, comma 2, D.Lgs 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016. Il registro viene pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Questa Amministrazione, come ulteriore misura, si è dotata entro il 31-12-2018 del regolamento per la disciplina dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato;

5.5 -I contributi del Garante della Privacy

Il Garante della Privacy, che può essere chiamato ad intervenire nel caso l’accesso generalizzato possa recare pregiudizio a “dati personali”, ha pubblicato il **documento n. 6495493** (in www.garanteprivacy.it) con il quale ha confermato la bontà della decisione di respingere la domanda d’accesso, presentata da un cittadino, a documenti relativi ad un procedimento disciplinare svolto nei riguardi di un dipendente pubblico.

L’articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013, consente di rifiutare l’accesso generalizzato allo scopo di evitare pregiudizi concreti alla tutela, tra l’altro, della “protezione dei dati personali”. Qualora l’amministrazione decida di respingere la richiesta di accesso, anche solo parzialmente, l’interessato ha facoltà di proporre la “domanda di riesame” al responsabile anticorruzione il quale, qualora l’accesso sia stato negato per proteggere dati personali altrui, potrà esprimersi solo dopo aver raccolto il parere del Garante della privacy. Le medesime tutele sono riconosciute al “controinteressato”.

Il parere n. 6495493 del Garante della privacy è stato richiesto dal responsabile anticorruzione di un comune in seguito alla domanda di riesame prodotta da un cittadino che si è visto negato l’accesso civico.

La domanda ha riguardato un procedimento disciplinare e la relativa sanzione, ed è stata rigettata per tutelare i dati personali del dipendente censurato.

Tra l’altro, è **interessante segnalare che il controinteressato, il dipendente sanzionato titolare dei suddetti dati personali, non aveva prodotto alcuna opposizione all’accesso.**

Come già precisato, l’accesso può essere rifiutato per tutelare l’interesse privato alla protezione dei dati personali. Si definisce dato personale “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (articolo 4, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 196/2003). Le informazioni riferibili a persone giuridiche, enti e associazioni, non rientrano in tale nozione. Ne consegue che, ai fini della tutela dei dati personali, possono essere “controinteressate” esclusivamente le persone fisiche.

Nelle Linee guida, l’ANAC ha precisato che “la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento, quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l’accesso generalizzato, deve essere effettuato “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale [...]”, ivi inclusi il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione”.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 13

E' necessario considerare che secondo l'articolo 3, del decreto legislativo 33/2013, i dati e i documenti forniti al richiedente, in attuazione dell'accesso generalizzato, sono considerati e divengono "pubblici", sebbene il loro ulteriore trattamento vada effettuato nel rispetto dei limiti in materia di protezione dei dati personali.

Di conseguenza, il Garante non può che rimarcare che secondo l'ANAC: "Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto". A titolo d'esempio, tali conseguenze potrebbero consistere in azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare svantaggi personali o sociali. In tale quadro, le linee guida raccomandano di valutare "l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate".

Per accertare il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l'ente deve far riferimento a diversi parametri tra i quali "anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati".

Inoltre, è precisato che "nel valutare l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati".

Come già precisato, il caso sottoposto al Garante ha riguardato il rifiuto di accedere agli atti relativi ad una sanzione disciplinare comminata ad un dipendente comunale, contro la quale, tra l'altro, pendeva il ricorso del dipendente davanti al Giudice del Lavoro.

Il Garante della privacy ha ritenuto che la conoscenza delle informazioni contenute negli atti della sanzione, unita al regime di pubblicità dei documenti oggetto d'accesso generalizzato, potesse determinare un reale pregiudizio per la tutela della protezione dei dati personali, anche considerando la natura disciplinare del procedimento e la circostanza che per lo stesso fosse ancora pendente il contenzioso.

Pertanto, il Garante ha confermato la decisione assunta dal comune di respingere la domanda d'accesso generalizzato precisando, tra l'altro, che "i predetti atti, salvo specifiche eccezioni, sono preclusi finanche all'accesso "documentale" ai sensi della legge n. 241/1990 dalla normativa di attuazione adottata da diverse amministrazioni, che dovrebbe consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti".

Il Garante, nel proprio parere, ha sottolineato che il soggetto controinteressato, il detentore dei dati personali, pur avendo ricevuto la comunicazione della domanda di accesso non ha presentato alcuna opposizione. Ciò nonostante, l'amministrazione ha correttamente rigettato la domanda di accesso generalizzato.

Nella deliberazione n. 1309/2016 l'ANAC ha precisato che le eventuali motivazioni addotte dal controinteressato costituiscono solo "un indice della sussistenza" del pregiudizio concreto ai dati personali "la cui valutazione però spetta all'ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato". Conseguentemente, l'omessa opposizione del controinteressato non fa venir meno l'obbligo dell'amministrazione di valutare la sussistenza dei limiti previsti dalla normativa all'accesso.

In ogni caso, l'opposizione dei controinteressati deve essere motivata e fondarsi sempre su un "pregiudizio concreto" per almeno uno degli interessi privati elencati all'articolo 5-bis.

Al contempo, l'amministrazione non può motivare il rifiuto all'accesso riferendosi al generico "mancato consenso del controinteressato" ma deve sempre argomentare la lesione per un interesse privato di cui all'articolo 5-bis.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 14

Il comma 6, dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, prevede l'ipotesi di "accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato". **La normativa, quindi, demanda sempre all'amministrazione la decisione di accogliere o respingere l'accesso.**

Il Garante della privacy è tornato ad occuparsi di accesso civico generalizzato con il **documento n. 6693221** (pubblicato in www.garanteprivacy.it) relativo al provvedimento del 28 giugno 2017 n. 295.

Il documento del Garante ribadisce la necessità di distinguere e separare l'"accesso civico", normato dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, e l'"accesso agli atti tradizionale" disciplinato ancora oggi dalla legge 241/1990. I professionisti delle pubbliche amministrazioni non devono, e non possono, confondere i due istituti sovrapponendoli.

Il Garante della protezione dei dati personali si è espresso con il provvedimento n. 6693221 perché sollecitato dal responsabile anticorruzione di un comune al quale si è rivolto, con domanda di riesame, un controinteressato. Questi, invocando la tutela di dati personali, si è opposto alla decisione del comune di accogliere, seppur parzialmente, l'accesso ai documenti di un procedimento relativo ad abusi edilizi.

La domanda di accesso, come immancabilmente capita, non era qualificata. L'interessato, che tra l'altro corrispondeva alla persona che gli abusi edilizi li aveva segnalati, non aveva specificato se intendeva attivare l'accesso generalizzato del Foia o l'accesso documentale della legge 241/1990 (ma ciò è più che comprensibile: gli istituti vengono confusi dagli addetti ai lavori, figuriamoci dai cittadini...).

Il comune inizialmente ha ritenuto si trattasse di accesso documentale e, quindi, ha notificato al controinteressato la copia della domanda facendo riferimento alla legge 241/1990 ed al DPR 184/2006.

Il soggetto controinteressato, puntualmente, si è opposto sostenendo che gli atti riguardassero esclusivamente la sua sfera personale e privata.

Il comune, a questo punto, ha fatto confusione ed ha sovrapposto accesso civico e accesso di tipo tradizionale. Ha accolto l'accesso, seppur limitatamente ad un unico documento, ritenendo che la richiesta non pregiudicasse "la tutela di interessi privati in quanto gli atti richiesti non [rientrano] tra le fattispecie escluse dall'articolo 24 della legge 241/1990 e dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013".

Il Garante ha rilevato che la richiesta di accesso aveva ad oggetto "documenti attinenti a un procedimento amministrativo" e che, considerando il contenuto della notifica inviata al controinteressato, il comune ha istruito la procedura come domanda formulata ai sensi della legge 241/1990 cosa che, tra l'altro, ha permesso al controinteressato di invocare l'inesistenza dell'interesse qualificato dell'istante. Successivamente però, il comune ha motivato l'accoglimento della domanda sia con riferimento alla legge 241/1990, sia con riferimento al "decreto trasparenza" e ai limiti dell'accesso civico generalizzato. Pertanto, contrariamente a quanto affermato nelle Linee guida dell'ANAC, "l'amministrazione destinataria dell'istanza non ha tenuto distinta la disciplina dell'accesso civico (d.lgs. 33/2013) da quella dell'accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990), confondendo i relativi piani".

Il caso esaminato dal Garante è significativo. Il comune, ricevuta una domanda priva di qualificazione, ha avviato l'iter ritenendo (correttamente) che l'accesso fosse di tipo documentale e che quindi la normativa da applicare fosse la legge 241/1990.

A quel punto, ancor prima di avviare il sub-procedimento di notifica ai controinteressati, gli uffici avrebbero dovuto chiedere all'interessato di integrare o ripetere la domanda con la dimostrazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, in assenza del quale la domanda sarebbe stata da rigettare.

5.6 – La trasparenza delle gare d'appalto

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 il **Codice dei contratti pubblici**, come modificato dal decreto delegato 19 aprile 2017 numero 56, ha sensibilmente innalzato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 15

opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

L'articolo 29, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone:

"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. [...]"

Il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

5.7 - Il titolare del potere sostitutivo

In questo ente è stato nominato titolare del potere sostitutivo il Segretario Comunale.

Vigila sul rispetto dei termini procedurali il "titolare del potere sostitutivo".

Come noto, "l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia" (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 16

Nel caso di omessa nomina del *titolare dal potere sostitutivo* tale potere si considera “*attribuito al dirigente generale*” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al “*funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione*”.

Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il *titolare dal potere sostitutivo* è il segretario comunale.

6. – I soggetti

I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione all'interno dell'ente sono:

6.1 - Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore con il D.Lgs. n. 97/2016.

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'Autorità ha recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso di rilievi o siano segnalati casi di presunta corruzione; la delibera si è resa necessaria per dare risposte unitarie a varie istanze di parere pervenute dagli operatori del settore e dagli stessi RPCT. La rinnovata disciplina ha riunito in un unico soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) e ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed indipendenza.

Il RPCT svolge funzioni attribuitegli dalla legge, dal PNA, e dal presente Piano, in particolare:

- elabora la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i successivi aggiornamenti;
- verifica l'efficace attuazione del presente Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, Legge n. 190/2012);
- redige, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno (o entro il termine fissato da ANAC), una relazione, predisposta sulla base del modello fornito dall'ANAC, sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione e al nucleo di valutazione (ODV). La predetta relazione è pubblicata ed è consultabile nel sito web del Comune.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Farra di Soligo è il Segretario Comunale.

Per l'attuazione dei compiti di spettanza, il Responsabile si avvale del supporto di tutti i dipendenti ed, in particolare, dei Responsabili di Area/Servizio, titolari di posizione organizzativa.

6.2 - Organi di indirizzo

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ossia la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la definizione degli obiettivi strategici in materia della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale (Piano della Performance e Documento Unico di Programmazione) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012). In particolare, la Giunta Comunale, quale organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, adotta il PTPCT ed i successivi aggiornamenti annuali a scorrimento, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione.

6.3 – Nucleo di Valutazione (ODV)

Svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa, esprime parere sul Codice di Comportamento adottato dall'amministrazione ed inoltre verifica che il piano anticorruzione sia

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 17

coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale dell'ente e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, comma 8-bis della legge 190/2012 e art. 44 del decreto legislativo 33/2013).

6.4 - Responsabili di Area/Servizio

tutti i **Responsabili dei Servizi**:

- partecipano al processo di gestione del rischio, nell'ambito dei Settori/Aree di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

6.5 - Ufficio procedimenti disciplinari

L'Ufficio procedimenti disciplinari:

- provvede ai compiti di propria competenza nell'ambito dei procedimenti disciplinari (art. 55-bis D.Lgs. 165/2001);

6.6 - Dipendenti dell'ente

I dipendenti dell'ente:

- partecipano ai processi di gestione dei rischi;
- osservano le misure contenute nel presente Piano, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n.190/2012, dell'art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo.
- segnalano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ovvero all'ANAC o denunciano all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il presente Piano, una volta adottato, verrà pubblicato e comunicato tramite e-mail al personale dipendente per la maggiore diffusione possibile.

6.7 - Collaboratori a qualsiasi titolo e consulenti dell'ente

I collaboratori o consulenti così come individuati dall'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo:

- osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel presente Piano;
- osservano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo.

A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei competenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo e dal Codice Generale. Le disposizioni e le clausole da inserite in ciascun atto di incarico o contratto sono valutate e definite dai competenti responsabili in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell'Amministrazione ed alle responsabilità connesse (art. 2, comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo).

6.8 - Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.

Si richiamano i seguenti Comunicati A.N.A.C:

Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2013 - Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

Comunicato del Presidente del 20 dicembre 2017 - Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA);

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 18

Tale obbligo informativo consiste nell'implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo e sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Con l'individuazione del RASA e la relativa indicazione nel presente Piano, il Comune di Farra di Soligo introduce una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Per il Comune di Farra di Soligo ha proceduto all'aggiornamento della nomina.

7. - Il collegamento con il Piano della Performance/Piano degli Obiettivi, il Documento Unico di Programmazione ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance, nonchè oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

Al fine di dare effettiva attuazione al PTPCT predisposto si continuerà infatti ad assicurare il coordinamento e l'integrazione tra il Piano stesso e gli altri strumenti di programmazione dell'ente: Documento Unico di Programmazione e Piano Esecutivo di Gestione (piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi).

In particolare, a tale scopo, nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, saranno previsti i seguenti obiettivi strategici/operativi:

- 1- Privilegiare misure tese all'informatizzazione e alla standardizzazione delle procedure, in modo da favorire lo snellimento e la semplificazione dell'azione amministrativa;
- 2- Prevedere il monitoraggio del rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze da parte di tutti gli uffici, al fine di tutelare il diritto di accesso dei cittadini;
- 3- Prevedere la verifica di assenza di cause di inconferibilità mediante sia l'acquisizione del casellario giudiziale, sia il certificato dei carichi pendenti relativo al tribunale di competenza dell'Ente, oltre che di residenza del soggetto cui si conferisce l'incarico.

8. - Il contesto di riferimento

La prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio e quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa attecchire all'interno dell'amministrazione per fattori esogeni, relativi alle specifiche caratteristiche ambientali, sociali, economiche e culturali del proprio contesto territoriale, oppure per fattori endogeni legati alla propria struttura organizzativa e funzionale.

8.1 - Analisi del contesto esterno

Farra di Soligo è un Comune appartenente alla Provincia di Treviso, situata a nord-est del Veneto. Insieme ai Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Vidor costituisce la zona denominata "Quartier del Piave". Trattasi di un pianoro delimitato a sud dal fiume Piave e a nord dai rilievi collinari che caratterizzano l'alta Marca Trevigiana. La superficie del territorio comunale è di 28,21 Km².

Ha una popolazione di 8.704 abitanti¹. L'economia di Farra di Soligo riflette quella nazionale. C'è in atto una difficile crisi, che solo ultimamente mostra alcuni timidi segnali di ripresa.

¹ Popolazione residente al 31-12-2018

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 19

Sotto il profilo economico, il Veneto si è sempre caratterizzato per l'agricoltura. Nelle pianure più fertili e nelle colline vengono coltivati il grano, le viti e la frutta, Bardolino, Valpolicella e Prosecco sono coltivati nelle colline rispettivamente intorno a Verona, Vicenza e nella zona Conegliano-Valdobbiadene. La crisi economica che ha interessato e ancora interessa il mondo del lavoro, ha indubbiamente creato delle situazioni di disagio sociale che l'Ente tende comunque a contrastare con misure in materia di welfare, focalizzate soprattutto su progettualità mirate al sostegno delle persone in difficoltà e al possibile reinserimento delle stesse nel mondo del lavoro.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni".

Sotto l'aspetto sociale, molto diffuso è l'associazionismo. Date le dimensioni del Comune è presumibile che il cosiddetto controllo sociale sia abbastanza diffuso. Quanto all'aspetto criminologico, per la parte che qui rileva, e cioè riguardo alla sua incidenza sul grado di rischio corruttivo, è stata inoltrata richiesta di collaborazione alla Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo in data 9 gennaio 2019 Prot. n. 308 ma a tutt'oggi non si è avuto riscontro.

8.2 - Analisi del contesto interno

Sul fronte del contesto interno si fornisce una descrizione dell'organizzazione comunale. L'intero sistema di relazioni e organizzazione è improntato all'osservanza del principio di distinzione delle responsabilità di indirizzo e controllo politico-amministrativo e di gestione, demandando le responsabilità di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo, al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco (secondo le competenze definite dalla legislazione vigente) mentre le responsabilità di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi i poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati, spettano al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi / Titolari di Posizione Organizzativa.

Quanto ai componenti gli organi di indirizzo politico non si registrano vicende rilevanti sul piano delle responsabilità penali; né risultano condanne in giudizi contabili, né infine sono mai stati assunti provvedimenti di scioglimento del Consiglio o di sospensione di singoli amministratori per eventi di carattere patologico.

Per quanto riguarda la struttura amministrativa, non risultano a carico di dipendenti procedimenti penali e/o sentenze di condanna penale o contabile per fatti *lato sensu* corruttivi. Quanto alla consistenza del personale attualmente in servizio, essa è pari a 28 unità (a fronte di una popolazione di 8.704 abitanti) dislocati in 4 Aree/Servizi, ciascuno facente capo ad un soggetto responsabile (non dirigente). Nel corso del 2017 è stata attivata la gestione associata per il servizio di Polizia Locale con il Comune di Valdobbiadene. Allo stato attuale, pur riconoscendo che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di particolare rilievo nella strategia di prevenzione della corruzione, si evidenzia che, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, la rotazione del personale incaricato di responsabilità di area potrebbe causare inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. E in tal senso l'art. 1, comma 221, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 20

previsto che “non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale”. Vale inoltre sottolineare come non risulti agevole riscontrare una piena omogeneità tra gli attuali responsabili di servizio, sotto l’aspetto delle competenze tecnico-professionali, che richiedono sempre più un elevato grado di specializzazione, anche nel caso in cui non possa discorrersi di assoluta infungibilità. Ciò, insieme alle indubbie difficoltà organizzative nel breve-medio periodo, presumibilmente spiega la mancata previsione nel piano, anche su base pluriennale, della rotazione, la quale – come spiegato nella stessa delibera 831 del 2016 (pag. 26) dell’ANAC – non costituisce misura indefettibile, alla luce della specificità organizzativa di un ente. Si fa presente, tuttavia, che nel corso del 2017 sono stati nominati n. 2 nuovi Responsabili in luogo di tre precedenti non più in servizio presso questo Comune o cessati.

Vale tuttavia sottolineare che i titolari della posizione organizzativa con funzioni dirigenziali sovente, sia pure con diversa intensità, assumono un modo di operare che tende a favorire una maggiore condivisione delle attività da parte dei loro collaboratori; i medesimi titolari, inoltre, spesso portati a confrontarsi con i loro omologhi e con il segretario circa questioni che implicano delicati aspetti discrezionali. Tale modo di operare, che si ritiene di non conformare in rigidi termini prescrittivi, obiettivamente costituisce un possibile parziale contrappeso a quanto sopra delineato in tema di rotazione delle posizioni organizzative e della sostanziale identificazione tra responsabile di procedimento e di responsabile di provvedimento. Infine si rileva che le criticità sono quelle ordinarie che ormai patiscono tutti gli enti con ridotte dotazioni organiche.

Assetto organizzativo del Comune di Farra di Soligo a decorrere dal 1[^] aprile 2017:

AREA	Uffici	Servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo)	Personale assegnato
FINANZIARIA CONTABILE	1.Ragioneria 2. Personale 3.C.E.D. 4. Controllo di gestione 5. Tributi	Finanziario-Economico- Controllo di gestione- Inventario-Personale- Sistema Informatico- Privacy- DPS Gestione convenzioni servizi associati Società Partecipate Tributi	D.1 Istruttore Direttivo contabile D.3 Istruttore Direttivo contabile C.5 Istruttore amministrativo C.3 Istruttore contabile C.2 Istruttore amministrativo B.5 Coll. prof. amministrativo
AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVA	1.Segreteria Generale Scuola –Protocollo- Messi 2. Sport- Associazioni 3.Demografico Statistico 4. Elettorale 5.Economato 6.Legale –	Demografici-Elettorale- Statistico- Segreteria generale- Messo, notifiche- Protocollo- Centralino- URP-Legale e contratti- Concessione loculi- Scuola, mense	D.4 Istruttore Direttivo amministrativo C.5 Istruttore amministrativo C.4 Istruttore amministrativo C.4 Istruttore amministrativo TP

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 21

	e contratti	scolastiche,trasporto scolastico- Sport- Associazioni- Economato-Gestione utilizzo impianti sportivi	B.5 Colla. Prof. TP B.3 Esecutore Messo B.2 Esecutore Applicato B.5 Coll.prof. cuoco A.3 Operatore add. pulizie
AFFARI GENERALI SOCIALE	1.Assistenza e servizi alla persona 2.Cultura – Mediateca 3. Turismo	Assistenza e servizi alla persona – Progetto anziani e progetto giovani< -Gestione bandi L.S.U. – Rapporti con Associazioni del Sociale – Alloggi ERP: Assegnazione – Cultura e manifestazioni culturali – Mediateca - Turismo	D.4 Istruttore direttivo ass. soc. C.4 Istruttore amministrativo C.2 Istruttore amministrativo C.1 Istruttore amm. TP
TECNICA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA	1. Lavori Pubblici 2. Espropri 3. Gestione Patrimonio e manutenzioni 4. Ambiente 5. Protezione Civile 6. Urbanistica 7. Sportello Unico – Edilizia Privata e Attività Produttive 8. Attività Produttive 9. Toponomastica	Espropri-Contratti lavori pubblici-Progettazione interna-Ambiente- Ecologia-Idrico integrato-Rifiuti- Gestione,manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria di tutti gli immobili comunali- Cimiteri- Alloggi ERP- Protezione Civile- Sicurezza sul lavoro- Gestione automezzi comunali-Aree PIP e PEEP Urbanistica – Edilizia Privata Attività Produttive, Commercio, Artigianato,Agricoltura - Sportello Unico edilizia Privata e attività produttive – Toponomastica - Catasto – Idoneità alloggio	D.2 Istruttore direttivo tecnico D.1 Istruttore direttivo tecnico C.4 Istruttore tecnico TP C.4 Istruttore tecnico TP C.4 Istruttore amm. TP C.2 Istruttore tecnico C.2 Istruttore tecnico C.2.Istruttore tecnico B.6 Coll. Profess.TP B.7 Collaboratore professionale Tecnico. B.4 Collaboratore professionale Tecnico. B.3 Collaboratore professionale

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 22

Il Servizio di Polizia locale viene svolto in forma associata con il Comune di Valdobbiadene che funge anche da Comune capofila. Dal 1^ agosto 2018 sono assegnati n. 2 Agenti di P.L. di cui uno a tempo parziale.

**PARTE SECONDA
MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO**

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 23

9. – Individuazione delle aree di rischio

L'art. 1, comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato “di default” alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni:

- a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) autorizzazione o concessione.

L'allegato 2 del PNA 2013 prevede peraltro l'articolazione delle citate aree in sotto aree, alle quali si rinvia.

L'ANAC con determinazione n. 20 del 28 ottobre 2015, avente ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” ha individuato ulteriori aree di rischio, che di seguito si riportano:

- e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g) incarichi e nomine;
- h) affari legali e contenzioso.

Le aree di rischio individuate dall'ANAC nella determinazione n. 20/2015, insieme a quelle definite “obbligatorie” dal PNA 2013, in sede di aggiornamento sono state denominate “aree generali”.

Oltre alle “aree generali” ogni amministrazione ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere “aree di rischio specifiche”. Sulla base dell'esemplificazione fatta nell'Aggiornamento 2015 al PNA, ma ancor più per effetto dell'approfondimento contenuto nel PNA 2016, relativamente a questo Ente è da individuarsi quale area di rischio specifica “Pianificazione urbanistica”. Non ci si è occupati dell'area speciale del ciclo dei rifiuti essendo questo affidato ad Enti di più vasto bacino:

10 - La gestione del rischio

La valutazione del rischio e la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, è analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

L'ANAC nel PNA 2016 ha deciso di confermare le indicazioni già fornite con il PNA 2013 e con l'aggiornamento del 2015 per quel che concerne la metodologia di analisi e di valutazione dei rischi.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce pertanto le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, desunti dai principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010.

Il processo va sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- *mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;*
- *valutazione del rischio per ciascun processo;*
- *trattamento del rischio.*

A. La mappatura dei processi

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 24

L'analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi dell'amministrazione riconducibili a ciascuna delle aree di rischio sopra individuate.

La "mappatura dei processi" consiste pertanto nella ricerca e descrizione dei processi attuati dall'ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione.

Per "processo" si intende ciò che avviene durante un'operazione di trasformazione: un processo è infatti un insieme di componenti che opportunamente bilanciate consentono di ottenere un determinato risultato.

Ai fini della definizione della nozione di "processo" il P.N.A. approvato recita: *"Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi."*

Sul piano del metodo si pone ineludibile il problema del rapporto fra processo come sopra definito e i procedimenti amministrativi codificati dalla L. 241/1990.

Tralasciando il fatto che nella realtà comunale questi ultimi non sempre sono codificati e/o aggiornati, la differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l'amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono.

Conseguentemente la categoria concettuale qui presa a riferimento è quella del processo come sopra definito, articolato eventualmente per fasi ovvero, come sembra suggerire il PNA 2013, anche per "aggregati di processo".

In fase di prima adozione del Piano (PTPC 2014/2016) la mappatura dei processi è stata effettuata con riferimento a tutte le aree che comprendono i procedimenti e le attività che la normativa e il PNA hanno considerato potenzialmente a rischio per tutte le Amministrazioni (c.d. "aree di rischio comuni ed obbligatorie").

In occasione dell'aggiornamento del Piano del 2016 (PTPC 2016/2018) sono stati individuati nuovi processi riconducibili alle ulteriori aree di rischio individuate dall'ANAC nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 – "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione".

In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio attuati dall'Ente. Tale elenco, ancorchè non esaustivo, in quanto suscettibile di futuri aggiornamenti, definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio.

I processi individuati in fase di mappatura sui quali sono stati rilevati i livelli di rischio sono elencati nella **Tavola – Catalogo dei Processi (Allegato 2)**

B. La valutazione del rischio

Per ciascun processo inserito nella Tavola di cui sopra è stata effettuata la valutazione del rischio, attività complessa suddivisa nei seguenti passaggi:

- identificazione del rischio;
- l'analisi del rischio;
- ponderazione del rischio;

B.1) Identificazione del rischio

I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati, sono stati identificati o descritti mediante:

- *indicazioni tratte dal PNA 2013, con particolare riferimento alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'Allegato 3 nonché, relativamente all'Area di rischio "Contratti pubblici", ai "Possibili eventi rischiosi" di cui all'Aggiornamento al PNA ed altresì, relativamente all'Area di rischio "Pianificazione Urbanistica", al PNA 2016.*

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 25

- consultazione e confronto con i Responsabili di Area/Servizi/P.O. competenti;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni;

Tutti i rischi identificati sono sinteticamente riportati **nella Tavola "Registro dei rischi" (Allegato 3)**.

B.2) L'Analisi del rischio

Per ogni rischio individuato sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per l'Amministrazione. A tal fine ci si è avvalsi degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto riportati nell'Allegato 5 del PNA 2013 con le precisazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica e che in sintesi prevede che:

1. La probabilità del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, e valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:
 - Discrezionalità
 - Rilevanza esterna
 - Complessità
 - Valore economico
 - Frazionabilità del processo
 - Efficacia dei controlli
2. L'impatto è considerato sotto il profilo:
 - Organizzativo
 - Economico
 - Reputazionale
 - Organizzativo, economico e sull'immagine
3. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico costituito dal prodotto del valore assegnato al grado di probabilità con il valore assegnato all'impatto.

Valori e frequenze della probabilità		Valori e importanza dell'impatto	
0	nessuna probabilità	0	nessun impatto
1	improbabile	1	marginale
2	poco probabile	2	minore
3	probabile	3	soglia
4	molto probabile	4	serio
5	altamente probabile	5	superiore

Le precisazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica riguardano il calcolo della probabilità e il valore dell'impatto indicati nella Tabella Allegato 5 del PNA 2013. Al fine di assicurare omogeneità di criteri, il Dipartimento ha stabilito che:

- il valore della "Probabilità" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
- il valore dell' "Impatto" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto";
- il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo, pari a 25.

Tali dati sono riportati rispettivamente nelle colonne "Probabilità", "Impatto" e "Valore" della Tavola –Misure preventive (Allegato 4)

B.3) La ponderazione del rischio

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 26

L'analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività.

Al fine di rendere subito evidenti gli esiti dell'attività di ponderazione nella relativa colonna della Tavola –Misure preventive (Allegato 4), si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo come indicato nel seguente prospetto:

<i>Valore livello di rischio - intervalli</i>	<i>Classificazione del rischio</i>
0	nullo
$> 0 \leq 5$	scarso
$> 5 \leq 10$	moderato
$> 10 \leq 15$	rilevante
$> 15 \leq 20$	elevato
> 20	critico

C) Il trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'individuazione di misure di prevenzione e contrasto che debbono essere predisposte per neutralizzare o mitigare il rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'ente.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 27

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.

Le misure sono classificate in:

- “*misure comuni e obbligatorie*” – in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l’attuazione a livello di singolo ente;
- “*misure ulteriori*” – ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione ed inserite nel PTPCT. Giova peraltro ricordare che le stesse diventano obbligatorie una volta inserite nel PTPCT. L’adozione di queste misure è valutata anche in base all’impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione.

Talune misure presentano poi carattere trasversale, ossia sono applicabili alla struttura organizzativa dell’Ente nel suo complesso, mentre altre sono settoriali in quanto ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività.

Nelle pagine successive vengono presentate, mediante schede dettagliate, le misure generali di prevenzione e contrasto da attuare secondo la programmazione definita dal presente Piano.

Per facilità di consultazione le misure generali sono elencate nel prospetto riepilogativo che segue e corredate da un codice identificativo così da consentirne il richiamo sintetico:

MISURE GENERALI	Codice Identificativo misura
Trasparenza	M01
Codici di Comportamento dei dipendenti	M02
Astensione in caso di conflitto d’interesse e monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti esterni	M03
Conferimento e autorizzazione incarichi	M04
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice	M05
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	M06
Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici	M07
Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)	M08
Formazione del personale	M09
Patti di integrità	M10
Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	M11

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 28

M01	Trasparenza
Fonti normative e atti generali di indirizzo:	
<ul style="list-style-type: none">• Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, L. 6 novembre 2012 n. 190• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33• L. 7 agosto 1990, n. 241• Art. 8 Codice di comportamento aziendale• Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016• Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016”• Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 di cui alla deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017	

Descrizione della misura

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione. La legge n. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, definisce la trasparenza come “accessibilità totale” dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

La soppressione del riferimento al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 97/2016, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPCT come apposita “sezione”. Quest’ultima deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente. In essa devono essere indicati i soggetti cui compete l’individuazione e/o elaborazione, la trasmissione e pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

Attuazione della misura

Azione - 1	
Le azioni per l’attuazione della misura sono indicate nell’apposito “Atto di organizzazione della trasparenza” allegato 1 al presente PTPCT.	
Soggetti responsabili	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, titolari di posizione organizzativa, dipendenti in genere, secondo le indicazioni dell’Atto organizzativo allegato 1 al presente Piano
Tempistica di attuazione	Secondo le indicazioni dell’Atto organizzativo
Processi interessati	Tutti quelli previsti dall’Atto organizzativo
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 29

M02	Codice di comportamento dei dipendenti
Fonti normative e atti generali di indirizzo:	
<ul style="list-style-type: none">• Art. 54 D.lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, L. 190/2012• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"• Codice di comportamento aziendale• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016• Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 di cui alla deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017	

Descrizione della misura

In attuazione della delega conferitagli con la legge n. 190/2012 *"al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico"*, il Governo ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC.

In attuazione delle disposizioni normative di cui all'art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e all'art.1, comma 2, del D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 75/2013, il Comune di Farra di Soligo ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento "aziendale", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2014, e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente sub. voce "disposizioni generali – atti generali".

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 30

Attuazione della misura

Azione - 1	
Le regole comportamentali da osservare sono indicate nel Codice di comportamento nazionale approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 e nel Codice di comportamento del Comune di Farra di Soligo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30-01-2014.	
Soggetti responsabili	Segretario generale, titolari di posizione organizzativa, dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune, secondo le indicazioni dei Codici di comportamento
Tempistica di attuazione	Secondo le indicazioni dei Codici
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Azione - 2	
Vigilanza sul rispetto delle regole comportamentali previste dal Codice di comportamento.	
Soggetti responsabili	Segretario generale, titolari di posizione organizzativa
Tempistica di attuazione	2018 - 2020
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Azione - 3	
Pubblicazione permanente dei Codici sul sito web.	
Soggetti responsabili	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tempistica di attuazione	Entro 60 giorni dall'approvazione dei Codici e dei loro aggiornamenti
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Azione - 4	
Trasmissione, da parte dei titolari di posizione organizzativa al RPCT delle segnalazioni di violazioni al Codice pervenute, della documentazione relativa ai procedimenti attivati su segnalazione o d'ufficio e dei relativi esiti.	
Soggetti responsabili	Titolari di posizione organizzativa
Tempistica di attuazione	2018-2020
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 31

M03	Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni
Fonti normative e atti generali di indirizzo: <ul style="list-style-type: none">• Art. 6-bis L. 241/1990• Art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012• D.P.R. 62/2013• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016• Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 di cui alla deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017	

Descrizione della misura

Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

1. Conflitto di interesse

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6 L. 241/1990).

Secondo il D.P.R. n. 62/2013 *“il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”*.

Il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, cui si rinvia per una compiuta disamina.

L'inosservanza dell'obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell'atto.

2. Monitoraggio dei rapporti

La legge n.190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPCT, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 32

Attuazione della misura

Azione - 1	
Informativa scritta all'atto di assunzione o dell'assegnazione all'ufficio, in ordine ai rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.	
Soggetti responsabili	Dipendenti
Tempistica di attuazione	All'atto di assunzione o dell'assegnazione all'ufficio
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

M04	Conferimento e autorizzazione incarichi
Fonti normative e atti generali di indirizzo: <ul style="list-style-type: none">• Art. 53, comma 3-bis, D.lgs. 165/2001• Art. 1, comma 58-bis, L. 662/1996• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016• Regolamento per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali del personale dipendente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 29-01-2014• Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 di cui alla deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017	

Descrizione della misura

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.

Pertanto, in altra direzione, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può costituire per il dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull'attività amministrativa dell'ente.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio da parte dei dipendenti, nonché ai fini dello svolgimento di incarichi soggetti a comunicazione, troverà applicazione il vigente regolamento per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali del personale dipendente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30 gennaio 2014, disciplinante, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, condizioni, limiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione stessa, nonché per lo svolgimento di incarichi soggetti a comunicazione.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 33

Attuazione della misura

Azione - 1	
Attuazione delle previsioni normative del vigente regolamento per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali del personale dipendente.	
Soggetti responsabili	Segretario generale e titolari di posizione organizzativa
Tempistica di attuazione	2018-2020
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Azione - 2	
Raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle comunicazioni relative agli incarichi non soggetti ad autorizzazione	
Soggetti responsabili	Incaricato della posizione organizzativa servizio personale
Tempistica di attuazione	2018-2020
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Misura M05	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice
Fonti normative e atti generali di indirizzo: <ul style="list-style-type: none">• D.lgs. 39/2013• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016• Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”• Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 di cui alla deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017	

Descrizione della misura

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre, il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati, il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Le disposizioni del D.lgs. n. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 34

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile

Attuazione della misura

Azione - 1	
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico, con allegato il curriculum vitae, ai fini dell'adozione del decreto di incarico/determina di incarico di posizione organizzativa con deleghe gestionali. Verifica delle dichiarazioni e del curriculum vitae al fine di rilevare eventuali cause di inconferibilità o incompatibilità. Rilevano, altresì, eventuali fatti notori che diano adito ad una di tali cause.	
Soggetti responsabili	Incaricato della posizione organizzativa servizio personale
Tempistica di attuazione	<ul style="list-style-type: none">All'atto del conferimento dell'incarico;Annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, per la dichiarazione della insussistenza delle cause di incompatibilità
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Azione - 2	
Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ad inconferibilità e incompatibilità sul sito web.	
Soggetti responsabili	Incaricato della posizione organizzativa servizio personale
Tempistica di attuazione	<ul style="list-style-type: none">Per la dichiarazione all'atto del conferimento dell'incarico: tempestivamente;Per la dichiarazione annuale: entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Azione - 3	
Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico.	
Soggetti responsabili	Incaricati di posizione organizzativa, Segretario generale
Tempistica di attuazione	Immediatamente al verificarsi della causa di inconferibilità o incompatibilità
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 35

M06	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)
Fonti normative e atti generali di indirizzo: <ul style="list-style-type: none">• Art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016• Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 di cui alla deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017	

Descrizione della misura

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Attuazione della misura

Azione - 1	
Nelle procedura di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione delle imprese interessate, anche all'interno della documentazione di gara e/o del contratto, in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
Soggetti responsabili	Incaricati di posizione organizzativa
Tempistica di attuazione	2018-2020
Processi interessati	Procedure di scelta del contraente
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Azione - 2	
Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	
Soggetti responsabili	Titolare di posizione organizzativa servizio personale
Tempistica di attuazione	2018-2020
Processi interessati	Procedure assunzionali
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 36

Azione - 3	
Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto.	
Soggetti responsabili	Incaricati di posizione organizzativa
Tempistica di attuazione	2018-2020
Processi interessati	Procedure di scelta del contraente
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

M07	Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici
Fonti normative e atti generali di indirizzo: <ul style="list-style-type: none">• Art.35-bis D.lgs. 165/2001 (introdotto dalla L.190/2012)• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016• Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 di cui alla deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017	

Descrizione della misura

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.

Tali soggetti:

- non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La preclusione relativa all'assegnazione agli uffici sopra indicati riguarda sia il personale dirigenziale che il restante personale.

In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l'ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incaricato.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 37

Attuazione della misura

Azione - 1	
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche all'interno del provvedimento di nomina/assegnazione/verbale di insediamento, circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici.	
Soggetti responsabili	Titolari di posizione organizzativa
Tempistica di attuazione	Prima dell'assunzione dell'atto di formazione della commissione/contestualmente all'atto di formazione della commissione/all'interno del verbale di insediamento/nel provvedimento di concessione
Processi interessati	<ul style="list-style-type: none">• Acquisizione e progressione del personale;• Affidamento di lavori, servizi e forniture;• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Azione - 2	
Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative per incaricati di posizione organizzativa e altro personale assegnato a Servizi preposti alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici.	
Soggetti responsabili	Incaricato di posizione organizzativa servizio personale
Tempistica di attuazione	All'atto dell'assegnazione al Servizio
Processi interessati	<ul style="list-style-type: none">• Acquisizione e progressione del personale;• Affidamento di lavori, servizi e forniture;• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;• Gestione di risorse finanziarie
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Azione - 3	
Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).	
Soggetti responsabili	Incaricati di posizione organizzativa e dipendenti assegnati a Servizi preposti alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici
Tempistica di attuazione	Tempestivamente
Processi interessati	<ul style="list-style-type: none">• Acquisizione e progressione del personale;• Affidamento di lavori, servizi e forniture;• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;• Gestione di risorse finanziarie.
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 38

M08	Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)
Fonti normative e atti generali di indirizzo: <ul style="list-style-type: none">• Art.54-bis D.lgs. 165/2001• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016• Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”• Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 di cui alla deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017• Legge 179 del 30.11.2017 recante disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato	

Descrizione della misura

Costituisce una misura che mira a consentire l'emersione dei fenomeni corruttivi.

In base all'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012 e recentemente modificato dalla Legge 179/2017), il pubblico dipendente, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ma anche i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, che denuncia al Responsabile anticorruzione, all'ANAC, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata all'ANAC, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il whistleblower è, dunque, colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il whistleblowing rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni.

Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.

Le segnalazioni dei dipendenti potranno essere inviate, compilando e sottoscrivendo l'apposito modello disponibile sul sito Internet comunale al RPCT a mezzo servizio postale, utilizzando una busta chiusa che rechi all'esterno, ben visibile, la dicitura “Riservata personale”, onde fruire della garanzia della riservatezza. Le segnalazioni potranno inoltre essere indirizzate all'indirizzo mail del Responsabile anticorruzione.

Inoltre, si riporta integralmente, ai fini dell'adozione di idonee misure per garantire la massima riservatezza dei segnalanti il testo relativo al **Comunicato del Presidente ANAC del**

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 39

6 febbraio 2018: Segnalazioni di illeciti presentate dal dipendente pubblico (c.d. Whistleblower) “L’Autorità comunica che a partire dall’ 8 febbraio 2018 sarà operativa l’applicazione informatica Whistleblower per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell’art. 54 bis del d.lgs.165/2001. Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l’identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà “dialogare” con l’ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.

Quanto sopra per evidenziare che a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, potrà essere garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema. Conseguentemente si consiglia, per le segnalazioni inoltrate a partire dall’entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite ogni altro canale (telefono, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di inviarle nuovamente utilizzando solo e unicamente la piattaforma ANAC.”

La medesima modalità potrà essere utilizzata qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Attuazione della misura

Azione - 1	
Adozione di specifiche misure organizzative per la tutela del dipendente che segnala illeciti, contenenti anche le indicazioni necessarie per l’accesso alla piattaforma che sarà messa a disposizione dall’ANAC, nella quale saranno inserite le segnalazioni.	
Soggetti responsabili	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tempistica di attuazione	Entro 60 giorni dalla messa a disposizione, da parte dell’ANAC, della piattaforma.
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 40

M09	Formazione del personale
Fonti normative e atti generali di indirizzo:	
<ul style="list-style-type: none">• Art. 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. 190/2012• Art.7 D.lgs. 165/2001• D.P.R. 70/2013• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016• Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 di cui alla deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017	

Descrizione della misura

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a definire procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.

In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i diversi ambiti dell'agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata "stabilizzazione" degli istituti giuridici da applicare, l'organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre, un'esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche "malfunzionamenti" e "illegittimità" inconsapevoli nell'operare.

Il bilancio di previsione deve prevedere annualmente idonei stanziamenti finalizzati a garantire la formazione, che costituisce formazione obbligatoria.

Attuazione della misura

Azione - 1	
<ul style="list-style-type: none">- Definizione, a cura del RPCT, del programma annuale 2018 della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza.- Partecipazione a corsi specifici per i dipendenti di ciascun servizio.	
Soggetti responsabili	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tempistica di attuazione	2018-2020 <ul style="list-style-type: none">• Partecipazione a corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, anche in collaborazione con altri Comuni e con il Centro Studi Marca Trevigiana.• Attuazione degli interventi formativi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Da prevedere nel bilancio di previsione

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 41

M10	Patti di integrità e di legalità
Fonti normative e atti generali di indirizzo:	
<ul style="list-style-type: none">• Art.1, comma 17, L. 190/2012• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016• Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 di cui alla deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017	

Descrizione della misura

I patti di integrità e i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una gara di appalto.

La L.190/2012 ha stabilito che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità o nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Con determinazione n.4/2012 anche l'AVCP si era pronunciata in favore della legittimità dell'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità e patti di integrità.

L'Amministrazione valuterà l'opportunità di aderire al Protocollo di legalità che la Prefettura di Treviso ha elaborato nell'intento di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 42

M11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
Fonti normative e atti generali di indirizzo:	
<ul style="list-style-type: none">• Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione – Titolo II (Misure preventive) artt.5 e13• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016• Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 di cui alla deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017	

Descrizione della misura

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione sono particolarmente importanti il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.

I contenuti del presente Piano saranno diffusi mediante pubblicazione nel sito web istituzionale per la divulgazione dello stesso nei confronti dei soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi.

Nell'ambito dell'azione di prevenzione e contrasto della corruzione il Comune intende, inoltre, mantenere un dialogo diretto e immediato con i cittadini e altri soggetti pubblici e privati al fine di ricevere segnalazioni di condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi. A tale scopo è pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente," apposito modello che, debitamente compilato, può essere inviato per posta ordinaria al seguente indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Via dei Patrioti, n. 52 – 31010 Farra di Soligo (TV).

Attuazione della misura

Azione - 1	
Pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale	
Soggetti responsabili	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tempistica di attuazione	2018 - 2020
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Azione - 2	
Mantenimento funzione nel sito web, nella sezione "Amministrazione trasparente," volta a raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini e soggetti pubblici di condotte o comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi.	
Soggetti responsabili	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Tempistica di attuazione	2018-2020
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

Comune di FARRA DI SOLIGO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2019 – 2021 - Pag. 43

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E CICLO DELLA PERFORMANCE

L'attuazione delle azioni individuate nel presente PTPCT costituiranno obiettivi del Piano esecutivo di gestione – Piano della performance.

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà pertanto oggetto di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione.

La verifica riguardante l'attuazione del presente Piano e la relativa reportistica costituiranno dunque, altresì, elementi di controllo sullo stato di attuazione del P.E.G. – Piano della performance per l'anno di riferimento.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICORSO ALL'ARBITRATO

Ai sensi dell'art. 209 del Codice dei contratti pubblici, le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206 del medesimo Codice, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.

IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

L'attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPCT, è attuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.

Il titolari di posizione organizzativa relazioneranno sullo stato di attuazione del Piano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ogni qualvolta richiesto dal Responsabile stesso.

Spetta in ogni caso ai titolari di posizione organizzativa informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in merito all'accertamento di qualsiasi anomalia che possa comportare la mancata attuazione di alcune misure/azioni previste dal presente Piano, proponendo al Responsabile stesso quanto necessario per eliminarle.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dà conto dello stato di attuazione del Piano e dell'attività svolta attraverso la redazione della Relazione annuale che il medesimo Responsabile predispone. Il RPCT, inoltre, riferisce all'organo politico sull'attività svolta qualora ne venga richiesto ovvero ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

* * * * *

ALLEGATI:

- Tavola – Atto di organizzazione della trasparenza (Allegato 1)
- Tavola – Catalogo dei Processi (Allegato 2)
- Tavola “Registro dei rischi” (Allegato 3)
- Tavola “Misure preventive” (Allegato 4)